



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 25

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO, DENOMINATA APF VALTELLINA - AZIENDA DI PROMOZIONE E FORMAZIONE DELLA VALTELLINA

L'anno **2023 duemilaventitre**, addì **06 sei** del mese di **giugno**, alle ore **17:30** con continuazione, nella residenza della Provincia di Sondrio e nella sala "Michele Melazzini", si è riunito il consiglio provinciale, in seduta pubblica di seconda convocazione, debitamente convocato nei modi e termini di legge.

Assume la presidenza il Signor **DAVIDE MENEGOLA**, presidente della Provincia;

Assiste il vice segretario generale dottor **PIERAMOS CINQUINI**.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta:

MENEGOLA DAVIDE	Presidente	Presente
ANGELINI FRANCO	Consigliere	Presente
BERTARELLI MARIA CRISTINA	Consigliere	Presente
BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA	Consigliere	Assente
IACOMELLA OMAR	Consigliere	Presente
PAPINI MAURIZIO	Consigliere	Presente
PEDRINI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
SONGINI ROBERTA	Consigliere	Presente
STOPPANI MARIA LISA	Consigliere	Presente
VANINETTI ALAN	Consigliere	Presente

Presenti n. 9		Assenti n. 1
----------------------	--	---------------------

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Illustra la presente deliberazione, su richiesta del presidente, il consigliere Alan Vaninetti;

PREMESSO che:

- con propria deliberazione n. 41 del 26 luglio 2006, il consiglio provinciale ha approvato l'atto costitutivo e lo statuto dell'azienda speciale della Provincia di Sondrio "Centro di Formazione Professionale", con sede in Via Carlo Besta n. 3 a Sondrio;
- dal 1° settembre 2008, a seguito di intesa tra la Regione Lombardia e la Provincia di Sondrio, l'azienda speciale gestisce, unitariamente, anche il "Centro di Formazione di Vallesana", sito in Comune di Sondalo;
- l'azienda speciale in virtù del fatto di essere accreditata dalla Regione Lombardia sia per l'erogazione dei servizi di formazione che per quelli al lavoro, gestisce ininterrottamente dalla sua costituzione tali servizi per conto della Provincia di Sondrio, previa stipula di un contratto di servizio pluriennale; l'ultimo tuttora in essere è stato sottoscritto il 21 dicembre 2020;
- con propria deliberazione n. 35 del 19 giugno 2012, il consiglio provinciale ha deciso di apportare alcune modifiche e integrazioni all'originario statuto dell'azienda speciale procedendo così ad approvare un nuovo statuto, composto da n. 30 articoli;
- a seguito di sostanziali normative sopravvenute, successivamente al 2012, riguardanti sia gli organi della Provincia (legge n. 56/2014 che ha, tra l'altro, soppresso le giunte provinciali) oltre ad altre disposizioni amministrative e contabili, il consiglio provinciale con propria deliberazione n. 39 del 11 ottobre 2021 ha approvato un nuovo statuto dell'azienda speciale della Provincia di Sondrio, procedendo anche a modificare la propria denominazione, ovvero si è passati da "Centro di Formazione Professionale" a "Polo di Formazione Professionale Valtellina" – PFP Valtellina;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 2, del nuovo statuto approvato con la citata deliberazione n. 39/2021, la Provincia di Sondrio, per ragioni di economicità, efficienza ed efficacia, può affidare al PFP Valtellina lo svolgimento di interventi e funzioni amministrative di natura territoriale, con particolare riferimento alle competenze esercitate dalla stessa Provincia volte alla valorizzazione, promozione e allo sviluppo socio economico del territorio, mediante interventi di progettazione, raccolta e diffusione di dati, assistenza tecnico amministrativa, e altre forme di supporto;
- con deliberazione del presidente della Provincia n. 93 del 4 agosto 2022, il PFP Valtellina è stato incaricato, tra l'altro, stante la propria *Mission*, alla costituzione di un primo nucleo operativo per lo svolgimento di attività di promozione e organizzazione turistica a livello provinciale, anche in vista delle Olimpiadi Invernali "Milano Cortina 2026";

CONSIDERATO che la Provincia di Sondrio, quale provincia interamente montana ha, tra le altre proprie vocazioni territoriali, anche una riconosciuta tradizione turistica-sportiva che la rendono protagonista nell'ambito delle gare programmate per le olimpiadi invernali "Milano Cortina 2026";

VALUTATA la necessità, cogliendo l'occasione delle olimpiadi invernali "Milano Cortina 2026" quale grande vetrina mondiale, di creare, *ex novo*, una entità provinciale, tuttora mancante, dedicata a dare continuità programmatica e organizzativa alle azioni di promozione territoriale della Valtellina. Questa entità, creata con un orizzonte temporale d'attività di medio lungo termine, ovvero oltre alle Olimpiadi 2026, dovrà fungere da unica regia provinciale promuovendo, con l'utilizzo del marchio Valtellina, quelle iniziative turistiche, sportive e territoriali di maggiore rilievo; la stessa sarà inoltre deputata a svolgere, preliminarmente, una estesa attività di formazione degli operatori turistici nonché a sostenere coerenti azioni volte ad una efficiente e efficace riorganizzazione dei servizi turistici territoriali presenti in Valtellina e Valchiavenna;

RITENUTO di individuare, per ragioni di economicità, efficienza ed efficacia amministrativa, quale nuova entità provinciale dedicata, nella propria azienda speciale PFP Valtellina, strumento già costituito e idoneo, stante anche le significative modifiche allo statuto allo scopo introdotte (in particolare all'art. 5), a svolgere, oltre alle abituali attività formative, anche da regia unitaria provinciale per tutte le altre attività di promozione turistica e territoriale della Valtellina;

ATTESO che:

- si rende necessario procedere a una ulteriore modifica della denominazione dell'azienda speciale, che diverrà APF Valtellina – Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina, sia nello statuto che in tutti gli altri atti ufficiali;
- stanti i due ambiti di attività riservati all'azienda speciale, nello specifico quello inerente alla promozione territoriale e quello alla formazione, APF Valtellina dovrà dotarsi di un sistema di contabilità separata, in grado di garantire l'extrapolazione dalla contabilità generale delle entrate e delle spese, riferite a quelle attività e servizi gestiti con risorse pubbliche, con distinzione delle specifiche fonti di finanziamento, nonché di una contabilità analitica per centri di costo;

VISTO l'art. 6, comma 5, della l.r. n. 27/2015 che ha attribuito alla sola Provincia di Sondrio la possibilità di svolgere direttamente specifiche attività di promozione e valorizzazione regionale funzionale allo sviluppo del turismo e dell'attrattività del territorio montano;

VISTO l'art. 4, comma 2, lettera d) del TUSP che consente il trasferimento di funzioni tramite un veicolo societario e quindi a maggior ragione per le aziende speciali;

VISTO l'art. 14 del d.lgs. 201/2022 che annovera tra le modalità di gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale anche le aziende speciali;

CONSIDERATO che:

- l'attuale azienda speciale è già pienamente conforme alle prescrizioni di cui all'art. 114 del TUEL;
- la Provincia di Sondrio supporterà la propria azienda speciale attraverso un contributo al funzionamento annuale tramite i fondi previsti dall'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (A.Q.S.T.) che la Provincia di Sondrio sottoscrive con la regia della Regione Lombardia e che finanzia progetti di sviluppo territoriale;

CONSIDERATO che, a seguito di quanto esposto e per le motivazioni addotte, è stato redatto un nuovo testo dello statuto dell'azienda speciale, composto da n. 31 articoli, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di approvare il nuovo statuto dell'azienda speciale della Provincia di Sondrio, denominata APF Valtellina – Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina;

UDITI i seguenti interventi riportati per intero nella registrazione in atti:

Songini: chiede se con gli altri soggetti interessati al progetto di promozione territoriale vi siano già state interlocuzioni in merito al progetto in discussione.

Vaninetti: spiega che, nelle more dei molteplici passaggi necessari per l'individuazione della forma giuridica adatta alla concretizzazione dell'obiettivo prefissato, il direttore del PFP ha già avuto contatti con i soggetti portatori di interesse per una prima condivisione del progetto. Afferma che la condivisione è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi.

Angelini: dichiara che questo passaggio è molto importante e costituisce un nuovo salto di qualità per quanto riguarda la promozione turistica provinciale. Era da tempo che se ne parlava.

Ricorda i vari step del passato, a partire dalla costituzione della DMO fino a giungere a Valtellina Turismo, un'importante realtà che non andrà persa.

Molti addetti del settore turistico hanno manifestato l'esigenza di avere un'unica regia in capo alla Provincia.

Sostiene che l'implementazione delle funzioni di promozione territoriale all'interno dell'azienda speciale della Provincia APF sia la strada corretta, poiché turismo significa anche offrire strutture di qualità con personale altamente qualificato e la qualificazione passa anche attraverso la formazione, funzione principe in capo all'azienda della Provincia.

E' convinto che questa sia la scelta migliore per raggiungere gli obiettivi prefissati: aumentare la qualità dell'offerta turistica sfruttando l'evento delle olimpiadi e avere una pianificazione del turismo a livello provinciale.

Pedri: condivide il progetto di affidare le funzioni di promozione territoriale all'azienda speciale APF.

E' bene che vi sia un ente che coordina la pianificazione turistica provinciale e l'utilizzo delle risorse ad essa dedicate.

Sostiene che il territorio debba affrontare un'importante sfida in vista delle olimpiadi: riuscire a veicolare il messaggio che la Valtellina è sede delle gare olimpiche. Obiettivo ambizioso considerando che il nome Valtellina non appare nel logo delle olimpiadi.

E' questo un traguardo fondamentale affinché la vetrina dell'evento olimpico possa fruttare il più possibile in termini di ricadute sul territorio anche dopo l'evento stesso.

Ne è un esempio Milano con Expo che è riuscita ad aumentare i flussi turistici della località.

Presidente: afferma che da neo presidente della Provincia si è trovato sul tavolo questa partita tanto importante: l'esigenza della Provincia di mettersi al centro del settore turismo.

Oggi ha la fortuna di concludere questo percorso con la nascita della nuova azienda speciale della Provincia.

Si tratta di uno sforzo del territorio che pone nell'ente provinciale il punto di riferimento per il coordinamento territoriale, che si muove per porre in atto una nuova strategia, un riposizionamento dell'intero territorio con le proprie peculiarità e vocazioni, non tutte uguali, ma che devono integrarsi l'una a supporto dell'altra.

Il 2026 costituisce un punto di partenza, non un punto di arrivo e a tale evento è necessario giungere preparati.

E' indispensabile compiere ogni sforzo possibile per collocare in maniera efficace il brand Valtellina all'interno dell'evento olimpico.

La Provincia, anche in quest'occasione, dimostra di accompagnare il proprio territorio nel raggiungimento di obiettivi molto considerevoli.

E' convinto che si riusciranno a realizzare cose importanti e ringrazia tutti per l'impegno profuso.

ACQUISITI i pareri favorevoli, previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

• presenti	n.	9
• astenuti	n.	=
• votanti	n.	9
* favorevoli	n.	9
* contrari	n.	=

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il nuovo statuto della APF Valtellina – Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina, composto da n. 31 articoli, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di comunicare alla succitata azienda speciale l'avvenuta approvazione del nuovo statuto.

Successivamente,

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

• presenti	n.	9
• astenuti	n.	=
• votanti	n.	9
* favorevoli	n.	9
* contrari	n.	=

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., al fine di procedere con sollecitudine all'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Vice Segretario
CINQUINI PIERAMOS
F.to digitalmente

S T A T U T O

dell'Azienda Speciale della Provincia di Sondrio, denominata **Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina - APF Valtellina**, ex Polo di Formazione Professionale Valtellina - PFP Valtellina, integrato nel 2023 a seguito di aggiuntive attività richieste dalla Provincia di Sondrio inerenti la promozione territoriale

TITOLO I - NATURA E FINALITÀ DELL'AZIENDA SPECIALE

- Art. 1 - Costituzione, Denominazione e Natura dell'Azienda
- Art. 2 - Oggetto delle Attività dell'Azienda
- Art. 3 - Partecipazione ad Associazioni, Enti, Consorzi e Società.
- Art. 4 - Indirizzi del Consiglio Provinciale e Vigilanza
- Art. 5 - Comitato di Coordinamento per la Promozione Territoriale
- Art. 6 - Capitale di Dotazione dell'Azienda

TITOLO II - ORGANI, AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE

- Art. 7 - Organi dell'Azienda
- Art. 8 - Composizione, nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione
- Art. 9 - Durata, Cessazione e Sostituzioni
- Art. 10 - Competenze del Consiglio di Amministrazione
- Art. 11 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
- Art. 12 - Sedute e Votazioni
- Art. 13 - Verbalizzazione delle Sedute del Consiglio di Amministrazione
- Art. 14 - Responsabilità e Indennità del Consiglio di Amministrazione
- Art. 15 - Il Presidente
- Art. 16 - Il Direttore

TITOLO III - ORGANO DI REVISIONE DELL'AZIENDA SPECIALE

- Art. 17 - Il Revisore dei Conti

TITOLO IV - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA SPECIALE

- Art. 18 - Organizzazione dell'Azienda
- Art. 19 - Personale Dipendente dell'Azienda

TITOLO V - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'AZIENDA SPECIALE

- Art. 20 - Criteri di Gestione
- Art. 21 - Patrimonio
- Art. 22 - Finanziamento degli Investimenti
- Art. 23 - Tariffe e Prezzi
- Art. 24 - Copertura degli Oneri Sociali
- Art. 25 - Contratti di Acquisto

TITOLO VI - PIANIFICAZIONE, BILANCI E RENDICONTI

- Art. 26 - Contratti di Servizio e Disciplinari
- Art. 27 - Piano Programma
- Art. 28 - Budget Economico Annuale e Triennale (Bilancio di Previsione)
- Art. 29 - Bilancio di Esercizio (Bilancio Consuntivo)

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 30 - Liquidazione dell'Azienda
- Art. 31 - Decorrenza e Riferimenti

TITOLO I NATURA E FINALITÀ DELL'AZIENDA SPECIALE

Art. 1 - Costituzione, Denominazione e Natura dell'Azienda

1.L'Azienda Speciale della Provincia di Sondrio, ora denominata "Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina - APF Valtellina", ex "Centro di Formazione Professionale" e, più recentemente, ex "Polo di Formazione Professionale Valtellina - PFP Valtellina", è stata istituita con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.41 del 26 luglio 2006, iscritta in data 01 settembre 2006 nella Sezione Ordinaria del REA, con il n.65437, successivamente indicata come Azienda costituita per le finalità previste anche ai sensi degli art. 24 e 30 della Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19, è regolata dal presente Statuto che, in conformità degli articoli 112 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e dello Statuto della Provincia di Sondrio, ne disciplina l'ordinamento e il funzionamento.

2.L'Azienda ha sede in Sondrio, Via Carlo Besta, n. 3.

3.Dal 01 settembre 2008, a seguito di intesa raggiunta tra la Regione Lombardia e la Provincia di Sondrio, l'Azienda gestisce, unitariamente, anche l'ex "Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Sondalo (Vallesana)", di proprietà della Regione Lombardia, concesso da quest'ultima, in data 7 agosto 2008, in comodato d'uso gratuito alla Provincia di Sondrio per tutta la durata di svolgimento delle funzioni relative all'istruzione professionale.

In virtù del fatto di operare su due Sedi, Sondrio e Sondalo, l'Azienda aveva stabilito, nell'ambito della precedente modifica dello Statuto, di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 del 11 ottobre 2021, di chiamarsi "Polo di Formazione Professionale Valtellina - PFP Valtellina".

La citata modifica dello Statuto aveva, tra l'altro, significativamente ampliato l'oggetto sociale dell'Azienda (art. 2, comma 2). Pertanto, la Provincia di Sondrio, per ragioni di economicità, efficienza ed efficacia, intende avvalersi della stessa per dar avvio, anche in vista delle Olimpiadi Invernali "Milano Cortina 2026", a una pluriennale azione di promozione territoriale interessante i vari settori dell'intera provincia. In tale contesto, la stessa Provincia ha deciso, per una più trasparente riconoscibilità, di cambiare la denominazione dell'Azienda, definendola "Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina - APF Valtellina".

L'Azienda, dal settembre 2008, è Ente pubblico accreditato dalla Regione Lombardia, sia per i servizi di Formazione che per i Servizi al Lavoro.

4.La Provincia di Sondrio può istituire uffici e dipendenze secondarie in relazione alle esigenze di erogazione dei servizi o all'esercizio di attività proprie.

5.L'Azienda, Ente pubblico strumentale della Provincia di Sondrio per l'esercizio dei servizi pubblici locali previsti nel presente Statuto, è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, ex art.114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

6.La Provincia di Sondrio rispetta l'autonomia gestionale dell'Azienda, che deve essere amministrata e diretta sulla base dei Principi dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza gestionale.

7.L'Azienda ha l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti.

8.La Provincia di Sondrio determina gli indirizzi generali, approva gli atti fondamentali, conferisce il capitale di dotazione, controlla i risultati e vigila sull'attività dell'Azienda.

Art 2. - Oggetto delle Attività dell'Azienda

1.L'Azienda ha per oggetto della propria attività la gestione dei servizi pubblici locali afferenti agli ambiti della Formazione, dei Servizi al Lavoro e della Promozione territoriale.

2. Nello specifico, con riferimento ai servizi formativi e del lavoro, nonché alle attività tese alla promozione della cultura formativa nell'ambito professionale, l'Azienda ha il compito di:

- progettare e gestire le attività di formazione, orientamento, inserimento e accompagnamento al lavoro, in modo da assicurare un'offerta formativa coerente con le esigenze del territorio provinciale e dei potenziali destinatari;
- istituire Corsi di qualificazione e riqualificazione professionale, di specializzazione, aggiornamento e formazione permanente e continua;
- favorire il collegamento delle realtà scolastiche, culturali, economiche, socioeducative e produttive con il sistema formativo e dell'inserimento lavorativo, mediante la promozione e la gestione di attività di orientamento scolastico e professionale;
- svolgere attività di studio, ricerca e progettazione, compiere indagini e sondaggi per l'analisi della domanda formativa e delle esigenze di carattere orientativo;
- promuovere azioni di *marketing* inerenti i servizi offerti.

3. Con riferimento ai servizi relativi all'attività di promozione territoriale, l'Azienda può, a seguito di specifico affidamento da parte della Provincia di Sondrio, svolgere interventi e funzioni amministrative delegate di natura territoriale, con particolare riferimento alle competenze esercitate dalla stessa Provincia anche di intesa con Comuni ed Enti terzi, volte alla promozione, alla valorizzazione e allo sviluppo socio economico del territorio, mediante interventi di progettazione, raccolta e diffusione di dati, assistenza tecnico amministrativa, nonché ogni altra forma di supporto sempre finalizzata allo svolgimento di funzioni di competenza provinciale.

4.L'Azienda può, in ogni tempo, articolarsi in diverse sezioni organizzative, assumendo la gestione di tutti quei servizi consentiti all'azione delle Aziende Speciali, in conformità agli indirizzi espressi dalla Provincia di Sondrio, ai sensi di legge e di Statuto.

5.L'Azienda può compiere le operazioni industriali, commerciali, immobiliari e finanziarie, inclusa la prestazione di garanzie e fidejussioni, previste nel Bilancio di Previsione approvato dalla Provincia di Sondrio, che risultino finalizzate al perseguimento dei propri fini istituzionali di Ente strumentale all'azione della stessa Provincia.

6.L'Azienda può instaurare rapporti di collaborazione con Enti e articolazioni dello Stato, con la Regione Lombardia, con gli Enti Locali e con la Camera di Commercio di Sondrio, con Università e Istituti privati, operanti nel campo della formazione professionale e della promozione territoriale, nonché con Istituti di ricerca, stipulando con essi Convenzioni, Contratti di Servizio e Accordi di Programma, nel rispetto degli indirizzi posti dalla Provincia di Sondrio.

7 L'Azienda, infine, può partecipare ad Associazioni temporanee con Enti, Istituti e Organismi tra quelli individuati nel comma precedente, nel rispetto degli indirizzi posti dalla Provincia di Sondrio.

Art. 3 - Partecipazione ad Associazioni, Enti, Consorzi e Società

L'Azienda, nel rispetto della legge e con l'approvazione della Provincia di Sondrio, può partecipare ad Associazioni, Enti, Consorzi, Fondazioni e Società a capitale pubblico o misto, ove ciò risulti utile al raggiungimento dei propri fini e inerente all'oggetto delle proprie attività.

Art. 4 - Indirizzi del Consiglio Provinciale e Vigilanza

1.Il Consiglio Provinciale stabilisce gli indirizzi a cui l'Azienda deve attenersi nell'esecuzione delle attività assegnatele. Tali indirizzi sono espressi in un apposito provvedimento del Consiglio Provinciale, da adottarsi in tempo utile, affinché l'Azienda ne possa tener conto ai fini della predisposizione del Piano Programma e del Budget Economico Annuale e Triennale (Bilancio di Previsione).

2. Il Consiglio Provinciale, previa adozione della proposta da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, ne approva i seguenti atti fondamentali:

- a) Piano Programma, comprendente un Contratto di Servizio e un Disciplinare, che regola i rapporti tra la Provincia di Sondrio e l'Azienda;
- b) Budget Economico Annuale e Triennale (Bilancio di Previsione);
- c) Bilancio di Esercizio (Bilancio Consuntivo);
- d) Piano degli Indicatori di Bilancio.

3. La vigilanza sulle attività dell'Azienda è svolta dal Dirigente della Provincia di Sondrio del Settore competente. Tale vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione, da parte dell'Azienda, degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale e degli obblighi fissati nel Contratto di Servizio e nel Disciplinare, di cui all'art. 26 del presente Statuto.

4. Qualora, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, il Dirigente del Settore competente della Provincia di Sondrio accerti irregolarità o disfunzioni nella gestione dell'Azienda, richiama formalmente gli organi della stessa, affinché vi pongano tempestivo rimedio e, qualora ciò non avvenga, provvede direttamente, ai sensi del presente Statuto, con l'assunzione, in via sostitutiva, degli atti amministrativi necessari.

Art. 5 - Comitato di Coordinamento per la Promozione Territoriale

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle strategie e delle attività dell'Azienda con quelle degli altri soggetti pubblici istituzionalmente preposti al sostegno dello sviluppo del territorio provinciale, assumendo quale prioritario riferimento le opportunità poste dalle Olimpiadi Invernali "Milano Cortina 2026", il Presidente della Provincia di Sondrio, con apposito Decreto, nomina un Comitato di Coordinamento per la Promozione Territoriale della Valtellina, formato, oltre che dallo stesso che lo presiede, dai seguenti 6 membri, così espressi:

- n. 3 della Provincia di Sondrio, di cui n. 1 designato dalla associazione provinciale di categoria maggiormente rappresentativa delle imprese dei settori turistico, ricettivo e della ristorazione;
- n. 2 del Consorzio B.I.M. dell'Adda;
- n. 1 della Camera di Commercio di Sondrio.

2. Il Comitato di Coordinamento per la Promozione Territoriale svolge nei confronti dell'Azienda funzioni di carattere propositivo e consultivo rispetto agli atti di programmazione annuale e pluriennale, di monitoraggio e supporto in corso di gestione e partecipa alla fase di valutazione dei risultati.

3. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda approva un Regolamento per il funzionamento del Comitato di Coordinamento per la Promozione Territoriale e la gestione dei flussi informativi tra la stessa Azienda e il Comitato.

4. La durata del mandato del Comitato di Coordinamento per la Promozione Territoriale corrisponde a quella del Consiglio di amministrazione. L'incarico è a titolo gratuito e può essere rinnovato. Le funzioni di Segretario del Comitato sono affidate contestualmente al decreto di nomina dello stesso.

Art. 6 - Capitale di Dotazione dell'Azienda

Il Capitale di Dotazione dell'Azienda è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, alla stessa assegnati dalla Provincia di Sondrio all'atto della sua istituzione o successivamente.

TITOLO II ORGANI, AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE

Art. 7 - Organi dell'Azienda

1. Sono Organi dell'Azienda:

- a) Il Consiglio di Amministrazione;
- b) Il Presidente;
- c) Il Direttore.

Art. 8 - Composizione, Nomina e Revoca del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, compreso il Presidente.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dal Presidente della Provincia di Sondrio tra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere Provinciale. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di Enti o Imprese, esercenti attività concorrenti o, comunque, connesse ai servizi resi dall'Azienda. Parimenti, non possono ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione i fornitori di beni e servizi necessari per la gestione delle attività della stessa. Valgono, comunque, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto a un gettone di presenza, equivalente a quello spettante ai Consiglieri Provinciali, solo per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere in ogni tempo revocati e sostituiti dal Presidente della Provincia di Sondrio con atto motivato.

Art. 9 - Durata, Cessazione e Sostituzioni

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre anni e sono rinnovabili.

2. Il Consiglio di Amministrazione uscente permane in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo Consiglio, che deve avvenire entro quindici giorni dalla sua nomina.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica durante il mandato vengono sostituiti

con nuovi Consiglieri nominati dal Presidente della Provincia di Sondrio, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del presente Statuto. I nuovi Consiglieri nominati rimangono in carica limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Qualora venisse meno, per dimissioni, la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione decade.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti.

5. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, salvo ricorso dell'interessato al Presidente della Provincia di Sondrio, che dispone in merito con giudizio inappellabile.

Art. 10 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo dell'Azienda ed ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa, previsti dallo Statuto. Esso:

a) adotta il Piano Programma, il Contratto di Servizio, nonché ogni altro atto giuridico, che disciplini i rapporti fra la Provincia di Sondrio e l'Azienda;

b) adotta il Budget Economico Annuale e Triennale (Bilancio di Previsione);

c) adotta le Variazioni da apportare al Budget Economico Annuale e Triennale (Bilancio di Previsione);

d) adotta il Bilancio di Esercizio (Bilancio Consuntivo), composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, e la destinazione di eventuali utili di gestione, nel rispetto degli scopi dell'Azienda e del Piano degli Indicatori di Bilancio.

e) approva la costituzione di Società e la partecipazione ad Associazioni, Enti, Consorzi, Fondazioni e Società a capitale pubblico o misto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 del presente Statuto;

f) approva il Regolamento interno relativo al funzionamento dell'Azienda, dei suoi organismi di gestione e degli uffici;

g) approva l'articolazione organizzativa dell'Azienda, proposta dal Direttore, che può prevedere la suddivisione in settori di attività;

h) approva il "Piano Cattedre" annuale, per l'utilizzo dei docenti con specifica del numero delle ore settimanali e delle materie di insegnamento

i) approva la nomina del Direttore e del Vice Direttore, definendone i limiti e le responsabilità di gestione, nonché eventuali deleghe, la durata dell'incarico e il relativo

inquadramento economico, che, comunque, per il Direttore non può essere superiore al trattamento economico base tabellare del Dirigente della Provincia di Sondrio;

l) approva la disciplina generale e la definizione delle tariffe per la fruizione dei servizi gestiti dall'Azienda;

m) approva l'assunzione e il licenziamento del personale, nonché la stipula di accordi aziendali con le Rappresentanze Sindacali;

n) approva l'indizione di gare e l'adozione delle deliberazioni a contrattare per l'esecuzione di opere, attività e servizi, al di fuori dall'ordinaria amministrazione delle attività aziendali, solo se previste nel "Piano Spese e Investimenti", allegato al Budget Economico Annuale e Triennale (Bilancio di Previsione) e approvato dal Consiglio Provinciale.

2. Per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e per l'avvio degli altri procedimenti riguardanti la lettera m), di cui al comma precedente del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione deve, nell'approvazione del Budget Economico Annuale e Triennale (Bilancio di Previsione), prevedere, con motivata relazione allegata, il numero massimo di personale da assumere a tempo indeterminato per il relativo triennio. Solo a seguito dell'approvazione di tale Budget da parte della Provincia di Sondrio, l'Azienda può procedere.

Art. 11 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, negli uffici dell'Azienda o in altro luogo indicato nella Convocazione. Le sedute non sono pubbliche.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e può riunirsi, per discutere e deliberare su specifici argomenti, anche su richiesta della maggioranza dei Consiglieri, del Revisore dei Conti, del Direttore, del Presidente della Provincia di Sondrio o del Dirigente provinciale del Settore competente. La riunione ha luogo entro quindici giorni dalla richiesta. In caso di inerzia, vi provvede il Presidente della Provincia di Sondrio.

3. Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, sono recapitati ai Consiglieri, mediante posta elettronica certificata, cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta, salva diversa indicazione scritta comunicata al Presidente da parte dei singoli interessati.

4. In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può decidere di abbreviare i termini a ventiquattro ore.

5. Gli avvisi di convocazione, con le stesse modalità di cui sopra, recanti l'Ordine del Giorno, sono trasmessi al Revisore dei Conti e al Direttore. Nei casi in cui siano all'Ordine del Giorno l'approvazione dei Bilanci, dei Regolamenti, la nomina del Direttore

e del Vice Direttore, gli avvisi devono essere trasmessi anche al Dirigente provinciale del Settore competente.

6. Il Direttore, o un suo delegato, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e con funzioni di verbalizzante. Nel caso il Consiglio di Amministrazione deliberi in contrasto con il parere del Direttore, nella delibera devono essere espressamente motivate le ragioni per cui non si è tenuto conto di tale parere.

7. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione possono invitare persone a esso estranee per fornire chiarimenti, pareri, comunicazioni e quant'altro ritenuto utile. Al momento del voto tali invitati, comunque, devono allontanarsi.

8. Ciascun Consigliere ha diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato, a cui accede tramite il Presidente o il Direttore, per le rispettive conoscenze, evitando di intervenire ad altri livelli dell'organizzazione dell'Azienda.

Art. 12 - Sedute e Votazioni

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno due Consiglieri.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei votanti. A parità di voti, prevale quello del Presidente o di chi lo sostituisce.

3. Quando si tratti di argomenti concernenti le persone, che implicino apprezzamenti e valutazioni, le deliberazioni devono essere adottate a scrutinio segreto.

4. I Consiglieri non possono prendere parte in alcuna fase a provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale oppure l'abbiano il coniuge o i loro parenti e affini sino al quarto grado civile.

5. Ciascun Consigliere può far constare nel Verbale il proprio voto e i motivi che l'hanno orientato.

Art. 13 - Verbalizzazione delle Sedute del Consiglio di Amministrazione

1. I Verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e i relativi atti deliberativi sono redatti dal Direttore o, previo assenso del Consiglio, da un suo delegato. Copia delle deliberazioni può essere rilasciata a chi ne abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, previa autorizzazione del Presidente.

2. Qualora il Direttore non partecipi alla seduta, il Verbale è redatto da un suo delegato o da un Consigliere appositamente incaricato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore, o un suo delegato, compila i Verbali delle sedute, che sono raccolti nell'apposito "Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione" e provvede alla stesura degli atti deliberativi che, previa classificazione e numerazione progressiva annuale, vengono pubblicati sul Sito Web - Sezione "Amministrazione Trasparente" - dell'Azienda.

4. Gli atti deliberativi, sottoscritti dal Presidente e dal Direttore, o suo delegato, sono pubblicati, in un apposito spazio all'interno dei locali presso le due Sedi dell'Azienda e sul Sito Web della stessa per quindici giorni consecutivi.

5. Per l'esecutività degli atti deliberativi si fa riferimento all'art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni.

Art 14 - Responsabilità e Indennità del Consiglio di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili nei confronti dell'Azienda e della Provincia di Sondrio dei danni che esse, in ragione della loro inosservanza, abbiano subito con riguardo alla conservazione dell'integrità del patrimonio dell'Azienda o, comunque, a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'Azienda stessa o debbano risarcire a terzi.

Tale responsabilità non si estende a quella del Consigliere che, essendo immune da colpa, abbia manifestato, in forma scritta (anche con menzione nel Verbale o nell'atto deliberativo) e senza ritardo, il proprio dissenso, dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia di Sondrio.

2. Le funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo assolutamente gratuito.

3. Ai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione è conferito, per le sedute del Consiglio, un gettone di presenza nella misura fissata dalla legge, vale a dire pari a quanto riconosciuto ai Consiglieri Provinciali per ogni seduta di Consiglio.

Art. 15 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio di Amministrazione nei rapporti con gli Organi provinciali e con gli altri Enti locali, nonché con le autorità europee, statali e regionali, e vigila sull'andamento dell'Azienda.

2. Spetta, inoltre, al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;

b) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, sull'operato del Direttore e del Vice Direttore, e, in genere, sull'andamento delle attività dell'Azienda;

c) riferire periodicamente al Presidente della Provincia di Sondrio sull'andamento della gestione aziendale e sullo stato di attuazione del Piano Programma, di cui all'art. 27 del presente Statuto;

d) promuovere, sentito il Presidente della Provincia di Sondrio, iniziative volte ad assicurare la piena integrazione delle attività dell'Azienda con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;

e) attuare le opportune iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza;

f) firmare gli atti del Consiglio di Amministrazione;

g) assistere e/o rappresentare il Presidente della Provincia di Sondrio, se richiesto, nella definizione di accordi, conferenze di programma e di servizi, istruttorie pubbliche, sedute del Consiglio Provinciale e sue Commissioni e altre similari iniziative, aventi per oggetto l'esercizio delle attività affidate all'Azienda;

h) eseguire gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione e adempiere/adottare tutti gli altri atti previsti dal presente Statuto.

3. Il Presidente nomina un componente del Consiglio di Amministrazione a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 16 - Il Direttore

1. Il Direttore ha la responsabilità legale e gestionale dell'Azienda.

2. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di procedura di selezione. In via ordinaria, il Consiglio di Amministrazione, prima di procedere all'indizione della selezione, chiede alla Provincia di Sondrio la disponibilità di un proprio dipendente idoneo a svolgere le funzioni di Direttore dell'Azienda.

Nel caso in cui il dipendente provinciale, nominato Direttore dell'Azienda, opti per l'assunzione presso la stessa, quale Dirigente a tempo determinato, questi cessa il proprio rapporto di lavoro come dipendente della Provincia di Sondrio.

Qualora non ci fossero dipendenti della Provincia di Sondrio disponibili o idonei a svolgere tale funzione, il Consiglio di Amministrazione, almeno tre mesi prima della scadenza del contratto in essere con il Direttore in carica, indice apposito Avviso di Selezione per l'individuazione del nuovo Direttore.

I requisiti necessari per la nomina a Direttore dell'Azienda sono quelli richiesti per l'accesso dall'esterno alla carriera dirigenziale degli Enti Locali.

Il Direttore viene assunto con contratto di lavoro subordinato a termine e può, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essere confermato.

In caso di assenza temporanea del Direttore, le sue funzioni possono essere svolte dal Vice Direttore, ove presente, o, *ad interim*, da un dipendente dell'Azienda stessa, inquadrato nella Categoria D, all'uopo incaricato.

3. Il Direttore non può accettare incarichi, anche temporanei, di carattere professionale estranei all'Azienda, senza preventiva autorizzazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Direttore attua gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile di tutta la gestione dell'Azienda e del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della stessa.

In particolare, il Direttore, in base al mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione, definisce i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali, predispone il Piano Programma Annuale e Pluriennale dell'Azienda, nonché i Bilanci Preventivo e Consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Direttore predispone i Regolamenti necessari per il funzionamento dell'Azienda con riferimento, in particolare, alle norme contenute nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

6. Il Direttore è responsabile della gestione, dell'organizzazione e del corretto impiego del personale, nel rispetto delle leggi, dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e degli accordi aziendali. Egli, inoltre, può adottare i provvedimenti disciplinari inferiori alla sospensione.

7. Il Direttore è responsabile del corretto impiego e della conservazione del patrimonio immobiliare, dei beni mobili, delle attrezzature e degli strumenti in dotazione all'Azienda.

8. Il Direttore può delegare parte delle sue competenze al Vice Direttore, ove presente, o ad altri collaboratori dell'Azienda.

9. Il Direttore, salva la facoltà di cui all'art. 5 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, da esercitarsi nelle forme previste dall'apposito Regolamento provinciale, è responsabile dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Azienda.

10. Compete, inoltre, al Direttore:

a) eseguire le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;

b) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, in particolare quelle relative alle tariffe e ai costi dei servizi e delle prestazioni a carattere ordinario e straordinario erogate dall'Azienda;

c) adottare, nel rispetto degli obiettivi e degli standard fissati nel vigente Piano Programma, i provvedimenti diretti a migliorare l'efficienza delle attività aziendali e l'efficacia dei servizi erogati;

d) presiedere le gare di appalto per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e servizi, i concorsi per la selezione del personale, nonché stipulare i relativi contratti;

e) fungere da Segretario nelle sedute del Consiglio di Amministrazione;

f) firmare gli Ordinativi di Incasso e di Pagamento e provvedere alla liquidazione delle spese con emissione del relativo Mandato di Pagamento;

g) gestire, per conto del Consiglio di Amministrazione, i rapporti con il Comitato di Coordinamento per la Promozione Territoriale, di cui all'art. 5 del presente Statuto, secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento.

h) svolgere, se richiesto, compiti di assistenza non a carattere gestionale a favore degli Organi dell'Amministrazione Provinciale.

TITOLO III ORGANO DI REVISIONE DELL'AZIENDA SPECIALE

Art 17 - Il Revisore dei Conti

1. La revisione economico-finanziaria è affidata a un Revisore dei Conti, nominato dalla Provincia di Sondrio, scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, che documenti, da apposito Curriculum, comprovata competenza per funzioni analoghe in Enti Locali e Aziende pubbliche e/o private.

2. Il Revisore dei Conti dura in carica fino all'approvazione del terzo Bilancio successivo all'anno di nomina e, comunque, fino alla nomina del sostituto.

3. Il Revisore dei Conti è revocabile solo per inadempienza ed è rieleggibile solo una volta. Per la sua nomina, si applicano le cause di incompatibilità previste dalla legge per l'elezione dell'Organo di Revisione della Provincia di Sondrio.

4. Il Revisore dei Conti ha facoltà di presenziare a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione. Partecipa, obbligatoriamente, alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali sono in discussione gli atti fondamentali previsti dell'art. 10 dello Statuto. Il Presidente può richiedere la partecipazione obbligatoria del Revisore dei Conti per avere un parere in merito agli argomenti di natura amministrativa, contabile, finanziaria o patrimoniale posti all'Ordine del Giorno.

5. Il Revisore dei Conti svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda e con il Presidente della Provincia Sondrio;
- b) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Azienda;
- c) provvede, con cadenza trimestrale, alla Verifica Ordinaria di Cassa.

6. Il Revisore dei Conti predispone, inoltre, una Relazione sul Bilancio di Previsione Annuale, Pluriennale, sulle Variazioni del Bilancio di Previsione e sul Bilancio di Esercizio. Tali Relazioni sono parte integrante dei documenti sottoposti all'approvazione da parte della Provincia di Sondrio.

7. Il compenso del Revisore dei Conti è determinato dalla Provincia di Sondrio con l'atto di nomina, entro i limiti massimi stabiliti dalle vigenti norme per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

TITOLO IV STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA SPECIALE

Art. 18 - Organizzazione dell'Azienda

La struttura organizzativa dell'Azienda e le sue variazioni sono determinate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore. Tale struttura definisce le funzioni delle Unità Organizzative e le principali mansioni dei loro Responsabili. Il Consiglio di Amministrazione disciplina l'organizzazione dell'Azienda con apposito Regolamento.

Art. 19 - Personale Dipendente dell'Azienda

1. Tenuto conto degli indirizzi e delle linee direttive approvate dal Consiglio Provinciale, l'Azienda, su proposta del Direttore, approva l'Organigramma, la dotazione e il Regolamento di Organizzazione del Personale.

2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato, la disciplina generale del loro stato giuridico e trattamento economico sono, prioritariamente, regolati dalle norme in materia di personale degli Enti Locali. È comunque possibile per l'Azienda, con riferimento alle funzioni amministrative per lo svolgimento di attività delegate, ricorrere ad altre forme contrattuali.

3. In considerazione della natura di Ente Strumentale della Provincia di Sondrio, la stessa Provincia potrà, per proprie particolari esigenze, chiedere il comando temporaneo di personale dell'Azienda assunto a tempo indeterminato con contratto degli Enti Locali.

4. Il reclutamento del personale dell'Azienda è effettuato secondo principi di trasparenza e pari opportunità e in base a procedure a evidenza pubblica.

TITOLO V GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'AZIENDA SPECIALE

Art. 20 - Criteri di Gestione

1. La gestione dell'Azienda deve ispirarsi ai criteri dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, nel rispetto degli obiettivi e degli standard qualitativi stabiliti dal Piano Programma. L'Azienda conforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti. L'Azienda partecipa al procedimento di programmazione delle attività provinciali mediante autonome proposte e, comunque, conformandosi agli indirizzi stabiliti dalla Provincia di Sondrio.

2. L'Azienda conforma la propria gestione ai Principi contabili generali, contenuti nell'Allegato n. 1 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni e integrazioni, e ai Principi del Codice civile, in attuazione del disposto di cui all'art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 21 - Patrimonio dell'Azienda

1. Il patrimonio dell'Azienda comprende i beni immobili, quelli mobili, le attrezzature e i fondi assegnati in dotazione dalla Provincia di Sondrio all'atto della sua costituzione o successivamente, nonché i beni immobili, quelli mobili e le attrezzature acquisiti dalla stessa o a essa conferiti, tramite donazioni o altri atti di liberalità da parte di soggetti terzi.

2. Previo parere favorevole della Provincia di Sondrio, possono essere conferite all'Azienda anche azioni o quote di partecipazione a Società o Enti, aventi come finalità attività collaterali o complementari a quelle previste dall'articolo 2 del presente Statuto.

3. Tutti i beni conferiti sono valutati a norma di legge, registrati in Inventario, iscritti nel "Libro Cespiti" dell'Azienda e, a suo nome, anche presso i pubblici Registri Mobiliari e Immobiliari.

4. Il Direttore, o un suo delegato, cura la tenuta dei "Registri degli Inventari" ed è Consegnatario di tutti i beni conferiti o acquistati dall'Azienda, in particolare, di quelli che la Provincia di Sondrio o la Regione Lombardia hanno assegnato o conferito in uso o concessione alla stessa.

Art. 22 - Finanziamento degli Investimenti

Per il finanziamento degli Investimenti previsti nel Budget Economico Annuale e Triennale, l'Azienda provvede con le seguenti modalità:

a) fondi accantonati o altre forme di autofinanziamento;

- b) contributi in conto capitale, assegnati dalla Provincia di Sondrio, dalla Regione Lombardia, dallo Stato, dall'Ue o da altri Enti pubblici;
- c) contributi, donazioni e lasciti in genere di privati e utenti;
- d) anticipazioni bancarie, prestiti e mutui;
- e) incremento del Fondo di Dotazione conferito dalla Provincia di Sondrio o da altri Enti pubblici o privati.

Art. 23 - Tariffe e Prezzi

1. Le tariffe e i prezzi dei servizi forniti dall'Azienda mirano ad assicurare la copertura dei costi, compresi quelli indiretti, gli ammortamenti e gli accantonamenti, nella prospettiva dell'equilibrio di bilancio, tranne gli eventuali diritti e le entrate riferiti alle funzioni amministrative trasferite, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente Statuto, fissati direttamente dall'Ente Locale.

2. I prezzi e le condizioni di vendita dei servizi e dei prodotti non soggetti a vincoli sono fissati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, in base agli indirizzi e alle linee direttive approvate dal Consiglio Provinciale.

3. L'Azienda si adegua alle tariffe e ai prezzi amministrativi fissati dai provvedimenti eventualmente emanati da pubblici poteri.

Art. 24 - Copertura degli Oneri Sociali

La Provincia di Sondrio, qualora per ragioni di carattere sociale, disponga che l'Azienda effettui un servizio oppure svolga una attività senza recupero dei relativi oneri sull'utenza o attraverso contributi di altri Enti, deve versare alla stessa il contributo finanziario occorrente alla copertura dei relativi costi, salvo conguaglio o compenso con eventuali eccedenze di gestione di altri servizi, fino al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.

Art. 25 - Contratti di Acquisto

1. Per appalti di lavori, forniture di beni e servizi, permute, locazioni, noleggi, somministrazioni e prestazioni di servizi, di cui necessita per il perseguimento dei propri fini, l'Azienda provvede mediante contratti con il ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziali, secondo le leggi vigenti in materia per gli Enti Locali e, in particolare, sulla base delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche e integrazioni, e al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici". L'Azienda, a tal fine, approva apposito Regolamento.

2. Il Regolamento dell'Azienda determina la natura e il limite massimo del valore delle spese che possono farsi in economia, tra cui quelle per assicurare il normale funzionamento dell'Azienda stessa, l'urgente provvista di materie prime e materiali e le riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione degli impianti, dei macchinari e degli stabili.

3. All'effettuazione delle spese di cui al precedente comma, provvede il Direttore, o il Vice Direttore, ove presente, sotto la propria responsabilità, senza l'osservanza delle procedure contrattuali contemplate dal comma 1 del presente articolo, ma nel rispetto delle norme e delle cautele stabilite dal già citato Regolamento.

4. Il Regolamento stabilisce anche il termine entro cui il Direttore deve rendere periodicamente conto al Consiglio di Amministrazione delle spese eseguite con il sistema in economia, unitamente alla relativa documentazione giustificativa. Tale termine non potrà, in ogni caso, superare i due mesi.

TITOLO VI PIANIFICAZIONE, BILANCI E RENDICONTI

Art. 26 - Contratti di Servizio e Disciplinari

1. Tra la Provincia di Sondrio e l'Azienda viene stipulato un Contratto di Servizio, di norma pluriennale, relativamente agli ambiti legati alla Formazione e Servizi al Lavoro, di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Statuto, con la previsione:

a) degli impegni programmatici dell'Azienda in relazione ai Corsi di Formazione attivati o da attivarsi, agli standard qualitativi richiesti circa i Servizi erogati, alle tariffe praticate, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle dotazioni immobiliari e delle attrezzature assegnate;

b) degli impegni della Provincia di Sondrio circa il conferimento di Capitale di Dotazione in denaro, beni immobili e mobili, nonché attrezzature di interesse aziendale;

c) degli impegni della Provincia di Sondrio circa il sostegno, quale contributo annuale di gestione.

2. Tra la Provincia di Sondrio e l'Azienda viene stipulato un apposito Disciplinare, di norma pluriennale, per lo svolgimento di funzioni amministrative delegate, relativamente agli ambiti legati alla promozione, alla valorizzazione e allo sviluppo socioeconomico del territorio, di cui dall'articolo 2, comma 3, del presente Statuto, con la previsione:

a) degli impegni programmatici dell'Azienda circa le attività da intraprendere in relazione all'esercizio delegato delle funzioni amministrative di sviluppo strategico delle attività di promozione territoriale;

b) degli impegni della Provincia di Sondrio circa il sostegno, quale contributo annuale di trasferimento di risorse, per l'esercizio delegato delle funzioni amministrative.

3. Gli impegni sottoscritti nel Contratto di Servizio e nel Disciplinare, stipulati almeno ogni triennio ed eventualmente aggiornati, sono dettagliati annualmente nel Piano Programma.

Art. 27 - Piano Programma

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione adotta e trasmette alla Provincia di Sondrio un Piano Programma Annuale delle attività programmate per l'esercizio successivo, ove sono indicate le linee di sviluppo relative alle attività da svolgersi, suddivise nei due ambiti di attività dell'Azienda: formazione e promozione, con l'indicazione degli eventuali standard ottimali dei servizi erogati, le previsioni e le proposte inerenti le politiche tariffarie, i modelli organizzativi e gestionali e i programmi per l'assunzione e la valorizzazione del personale.

2. In coerenza con il Piano Programma è redatto e trasmesso alla Provincia di Sondrio, per la sua approvazione, il Budget Economico Annuale e Triennale (Bilancio di Previsione), elaborato tenendo conto, anch'esso, dei due ambiti di attività dell'Azienda.

Art. 28 - Budget Economico Annuale e Triennale (Bilancio di Previsione)

1. L'esercizio finanziario e contabile dell'Azienda va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Budget Economico Annuale e Triennale (Bilancio di Previsione), redatto in termini economici, viene approvato/adottato dal Consiglio di Amministrazione e trasmesso, per la sua approvazione, alla Provincia di Sondrio entro il 31 ottobre di ogni anno.

3. Il Budget Economico Annuale e Triennale deve essere elaborato attuando il principio generale della separazione contabile, a livello di Bilanci tra i due ambiti principali di attività dell'Azienda: uno, retto dal Contratto di Servizio, per quanto attiene alla formazione, e l'altro, regolamentato dal Disciplinare, per lo svolgimento di funzioni amministrative delegate per quanto attiene alla promozione.

4. Il Budget Economico Annuale non può chiudere in perdita, tenendo conto dei ricavi e dei trasferimenti.

5. Qualora, in corso di esercizio, si verificano situazioni impreviste e imprevedibili tali da generare una perdita, l'Azienda disporrà le conseguenti variazioni, indicando, in un apposito documento da sottoporre alla valutazione da parte della Provincia di Sondrio, le cause della sopravvenuta situazione e i provvedimenti programmati o adottati di conseguenza.

6. Nel medesimo documento, l'Azienda indica se la perdita potrà essere fronteggiata con l'utilizzo del Fondo di Riserva, con il rinvio al nuovo anno oppure se ne verrà richiesto il ripiano a carico del Bilancio provinciale.

7. Al Budget Economico Annuale sono allegati:

- a) una Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Direttore, ciascuno per le rispettive competenze;
- b) i Bilanci relativi alle singole, eventuali, sezioni organizzative;
- c) la Relazione del Revisore dei Conti;
- d) i dati del Bilancio di Esercizio (Bilancio Consuntivo) al 31 dicembre dell'anno precedente e le risultanze contabili aggiornate riferite all'esercizio corrente;
- e) una Tabella circa l'attuale dotazione del personale, suddivisa per Categorie e Livello di inquadramento contrattuale, oltre a una motivata Relazione, come stabilito al comma 2 dell'articolo 10, riguardante le variazioni del personale a tempo indeterminato previste nell'anno e nel triennio;
- f) il Programma degli Investimenti da attuarsi nell'esercizio, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e della modalità della sua copertura;
- g) il Prospetto relativo alle Previsioni del Fabbisogno Annuale di Cassa.

Art. 29 - Bilancio di Esercizio (Bilancio Consuntivo)

1. Il Bilancio di Esercizio (Bilancio Consuntivo) è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, e viene redatto in conformità ai Principi contabili generali, contenuti nell'Allegato n. 1 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche e integrazioni, nonché ai Principi del Codice civile.

2. Per quanto compatibile con la normativa di riferimento, il Bilancio di Esercizio (Bilancio Consuntivo), nel suo complesso, deve contenere le informazioni e i dati in versione separata per ciascuno dei due ambiti principali di attività dell'Azienda, vale a dire quello retto dal Contratto di Servizio, per quanto attiene alla formazione, e quello regolamentato dal Disciplinare per lo svolgimento di funzioni amministrative delegate, per quanto attiene alla promozione.

3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, delibera entro il 30 aprile l'adozione del Bilancio di Esercizio (Bilancio Consuntivo) e lo trasmette al Revisore dei Conti per la Relazione di sua competenza.

4. Entro il 15 maggio il Bilancio di esercizio deve essere presentato al Presidente della Provincia di Sondrio per l'approvazione da parte del Consiglio Provinciale, corredato da una Relazione gestionale, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, e dalla Relazione del Revisore dei Conti.

5. L'eventuale Utile di Esercizio dovrà essere destinato, nell'ordine:

- a) alla costituzione o all'incremento del Fondo di Riserva;
- b) all'incremento del Fondo Rinnovo Impianti;
- c) al Fondo di Finanziamento dello Sviluppo degli Investimenti, nella entità prevista dal Piano Programma.

L'eventuale eccedenza è versata alla Provincia di Sondrio. Nel caso di Perdita d'Esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve analizzare in apposito documento le cause che hanno determinato tale Perdita e indicare, puntualmente, i provvedimenti adottati per il contenimento della stessa e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 - Liquidazione dell'Azienda

1. La deliberazione di revoca di taluno o di tutti i servizi in capo alla Provincia di Sondrio e gestiti tramite l'Azienda è adottata dal Consiglio Provinciale.

2. Copia della deliberazione è comunicata dal Presidente della Provincia di Sondrio al Consiglio di Amministrazione, con invito alla presentazione del Rendiconto della gestione fino alla data di consegna dei servizi in gestione.

3. Nella fase di transizione ad altra forma di gestione di un servizio, non si possono intraprendere operazioni, contrarre obbligazioni e alienare beni stabili, salvo che ciò non rientri nell'ordinaria amministrazione o che risulti indispensabile per la salvaguardia economico-patrimoniale degli interessi dell'Azienda.

4. La delibera di revoca di tutti i servizi in capo alla Provincia di Sondrio e gestiti tramite l'Azienda ne determina la liquidazione e dispone, anche, l'individuazione dei liquidatori e delle procedure di liquidazione.

Art. 31 - Decorrenza e Riferimenti

1. Il presente Statuto entra in vigore, previa approvazione da parte del Consiglio Provinciale, alla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alla normativa generale vigente in materia, avendo riguardo alla natura di Ente strumentale della Provincia di Sondrio, che riveste l'Azienda e alla necessità di raccordo con i sistemi di contabilità a cui sono tenuti gli Enti Locali.

3. L'Azienda approva, oltre ai Regolamenti di Contabilità, di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, di Accesso agli Atti e a quello di cui al precedente art. 25 del presente Statuto, ogni altro Regolamento che sarà ritenuto opportuno per il migliore funzionamento della stessa, tenuto conto dell'evoluzione legislativa, dei principi della trasparenza, della significatività dei dati e degli indici di funzionamento.

4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti l'adozione dei Regolamenti aziendali devono essere comunicate al Dirigente provinciale del Settore competente entro quindici giorni dalla loro assunzione. I Regolamenti divengono esecutivi nel caso in cui la Provincia di Sondrio non richieda o manifesti osservazioni, entro trenta giorni dal loro ricevimento.

Sondrio, li _____



PROVINCIA DI SONDRIO

Servizio risorse finanziarie e controllo di gestione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1632 /2023 con oggetto: "APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO, DENOMINATA APF VALTELLINA - AZIENDA DI PROMOZIONE E FORMAZIONE DELLA VALTELLINA " si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio li, 29/05/2023

**IL DIRIGENTE
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente**



PROVINCIA DI SONDRIO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1632 /2023 con oggetto: "APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO, DENOMINATA APF VALTELLINA - AZIENDA DI PROMOZIONE E FORMAZIONE DELLA VALTELLINA" si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Sondrio li, 29/05/2023

**IL RAGIONIERE CAPO
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente**



PROVINCIA DI SONDRIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Deliberazioni di Consiglio

Deliberazione n. 25 del 06/06/2023

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO, DENOMINATA APF VALTELLINA - AZIENDA DI PROMOZIONE E FORMAZIONE DELLA VALTELLINA.

Si certifica che copia delle presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online della Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio li, 13/06/2023

Il Segretario Generale
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente